

## **REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI**

### **Art. 1**

Il fine del progetto è esclusivamente quello di offrire un'ospitalità temporanea ai minori provenienti da orfanatrofi (attualmente è attivo un progetto con un orfanatrofio moscovita) allo scopo di fornire loro la possibilità di conoscere la vita in una realtà familiare.

### **Art. 2**

I periodi di accoglienza temporanea saranno compatibili con quanto stabilito dalle normative che regolano i progetti di accoglienza temporanea in Italia e nei paesi di provenienza dei minori. In linea di massima l'Associazione predilige l'accoglienza nei periodi non scolastici estivi (1 o 2 mesi) e durante i periodi delle feste natalizie e di fine anno (massimo 30 giorni) nel rispetto comunque del limite massimo di soggiorno complessivo previsto dalle normative in vigore.

### **Art. 3**

L'ospitalità si rivolge a tutti i minori, indifferentemente dal loro status giuridico (famiglia, sotto tutela, proveniente da orfanotrofio), senza distinzioni di razza, religione, condizione sociale e non deve avere altra finalità se non il cambio d'aria, l'arricchimento culturale e psicologico. L'adesione ai progetti d'accoglienza presuppone il massimo rispetto e comprensione delle differenti realtà di vita, costume, tradizione e cultura, esistenti fra paese di provenienza e paese di accoglienza.

### **Art. 4**

L'Associazione, nell'intento di agevolare e consolidare la socializzazione e un costruttivo scambio culturale, al fine di garantire la continuità affettiva e relazionale, predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa, agevolando l'adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi. Ogni minore, quindi può ritornare presso la stessa famiglia nei progetti successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore. In questo caso il minore, potrà, se possibile, essere affidato ad altra famiglia.

### **Art. 5**

L'età dei minori accolti è quella stabilita dalle normative italiane e del paese di provenienza che regolano i progetti di accoglienza. In linea generale in caso di prima accoglienza l'età del minore ospitato non potrà superare i 12 anni, tale limite non si applica in caso di prima accoglienza di fratello o sorella di un minore straniero già accolto nello stesso nucleo familiare italiano. I minori già accolti in precedenza possono essere ospitati nuovamente dalla stessa famiglia sino al raggiungimento del limite massimo d'età previsto dalle normative italiane e straniere.

### **Art. 6**

Tutte le spese di gestione del Progetto sia in Italia sia all'estero sono a completo carico della parte italiana, fanno eccezione le pratiche per il rilascio del passaporto del minore e del documento di autorizzazione all'espatrio, che devono essere fatte personalmente dai tutori dei minori. In caso di particolari difficoltà organizzative, sentito il parere del proprio rappresentante nel paese d'origine, l'Associazione può farsi carico di dare il proprio sostegno nel disbrigo di tali documenti.

#### Art. 7

Fanno parte integrante del Progetto di Accoglienza:

- Le attività di preparazione all'accoglienza** svolte attraverso riunioni e seminari rivolti ai nuclei familiari alla prima esperienza di ospitalità temporanea. La partecipazione a tali iniziative è obbligatoria e non derogabile.
- Le attività propedeutiche all'accoglienza** destinate alla generalità delle famiglie accoglienti (vecchie e nuove famiglie).
- Le attività a carattere sociale, ricreative** finalizzate a evitare l'isolamento e a migliorare la qualità del soggiorno. Le famiglie accoglienti sono tenute a garantire la presenza dei minori a queste iniziative, le quali sono preventivamente comunicate dall'Associazione, e a collaborare attivamente alla loro riuscita.

#### Art. 8

L'associazione, al di là del contratto di collaborazione con il paese straniero, individua un proprio referente in loco e costituisce un proprio nucleo di collaboratori locali che agiscono in stretto contatto con l'associazione stessa, per meglio garantire l'efficace gestione del progetto di accoglienza e delle altre attività di cooperazione.

#### Art. 9

È compito comune dell'Associazione e delle famiglie accoglienti:

- garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi d'accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei suoi confronti;
- salvaguardare i minori da possibili influssi negativi esercitati dai media (visione di scene televisive violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.);
- evitare il crearsi di aspettative diverse dallo scopo del progetto;
- garantire al minore le proprie libertà culturali e religiose;
- promuovere le iniziative d'accoglienza nell'ambito del proprio territorio (conferenze, riunioni esplicative, volantinaggio, ecc.);
- garantire la necessaria assistenza sanitaria ai minori prendendo accordi preventivi con medici di base e strutture sanitarie della propria zona informandole sempre e comunque gli accompagnatori, l'Associazione e le preposte autorità dei paesi di provenienza dei minori.

#### Art. 10

Ogni bambino ha una copertura assicurativa che prevede una copertura per vari rischi e prestazioni a carattere infortunistico, sanitario, oltre chiaramente la copertura dei Servizi Sanitari Regionali delle Regioni che prevedano tale opportunità per i minori stranieri accolti nell'ambito di programmi di solidarietà.

#### Art. 11

Tutti i bambini e gli adulti accompagnatori devono ottenere un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura della Provincia del comune ove risiederanno. Tali incombenze sono gestite direttamente dall'Associazione attraverso il Presidente, Segretario o propri delegati.

#### Art. 12

L'affidamento dei minori alle famiglie accoglienti avviene immediatamente dopo il loro arrivo in locali idonei a tale scopo. Per i bambini alla prima accoglienza il materiale affidamento del bambino è preceduto da una breve consultazione fra famiglia e adulto accompagnatore straniero, al fine di conoscere la presenza di eventuali patologie mediche e necessità particolari che emergano dalla consultazione del certificato medico, che di solito accompagna il minore, o eventuali altri documenti. Tale consultazione può riguardare anche i bambini già ospitati in precedenza per fatti nuovi intervenuti.

#### Art. 13

Al momento dell'affidamento del bambino alla famiglia accogliente, al termine del disbrigo delle formalità burocratiche necessarie per i permessi da parte dell'associazione verrà consegnato:

- 1) Il passaporto del minore affidatario.
- 2) Comunicazione contenente gli indirizzi di tutti i punti assistenza accompagnatori a disposizione, i cellulari dati in dotazione agli adulti accompagnatori, il cellulare del Presidente, del Segretario, e dei rappresentanti delle famiglie.
- 3) Comunicazione di tutte le iniziative a carattere sociale, ricreativo e culturale previste durante il soggiorno, alle quali i minori devono partecipare, secondo la natura dell'iniziativa, insieme alle famiglie accoglienti o senza di esse. Nel documento vengono indicate quali siano le iniziative a carattere obbligatorio per le famiglie destinatarie del documento e le modalità per comunicare l'eventuale non partecipazione con l'indicazione contestuale della partecipazione ad altra iniziativa indicata nel documento.

#### Art. 14

I minori ospitati sono accompagnati da adulti accompagnatori con un rapporto numerico minori/accompagnatori stabilito dalle normative italiane e straniere che regolano tali progetti. La gestione e coordinamento di tali accompagnatori è svolta direttamente dall'Associazione. Gli accompagnatori svolgono un'importante funzione di supporto alle famiglie durante l'accoglienza.

### **Ruolo delle Famiglie ospitanti**

#### Art. 15

La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico e con adeguata curiosità intellettuale e culturale, preparata eventualmente ad affrontare particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. La famiglia ospitante affronta l'esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.

Art. 16

Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale e civile o di componenti del nucleo familiare, purché non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza. La differenza minima di età fra minore ospitato e persona accogliente (in caso di coppia – coniuge più giovane) è di 15 anni.

Art. 17

La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta a una verifica da parte dell'Associazione e delle autorità competenti: Questura, che può approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la famiglia a questo tipo d'iniziativa.

Art. 18

Il capofamiglia al quale è assegnato il minore ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini previsti nel Progetto di Accoglienza approvato o su richiesta dell'Associazione anche prima di tale termine. Qualsiasi violazione delle leggi che disciplinano tali iniziative saranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.

Art. 19

Ogni famiglia che aderisce al programma deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno al minore ospitato.

Art. 20

Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell'Associazione e delle strutture e autorità competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione dello statuto, del presente regolamento e delle norme che sovrintendono ai progetti di accoglienza.

Art. 21

Le famiglie devono garantire l'accesso e il contatto con i minori agli adulti accompagnatori stranieri, al Presidente dell'Associazione, al Segretario e agli altri responsabili e operatori del progetto, dare loro informazioni telefoniche se richieste, così come consentire di parlare telefonicamente con il minore, portare il minore al punto assistenza accompagnatori su richiesta.

Art. 22

Ogni famiglia ospitante ha l'obbligo di partecipare agli incontri organizzativi, formativi e informativi precedenti l'accoglienza, con la presenza, almeno di un familiare. L'assenza a tali incontri, potrà essere motivo ostativo per l'affidamento temporaneo del minore.

Art. 23

Nel caso di spostamento fuori dalla provincia anche di breve periodo, o di alloggio in un'abitazione diversa da quella denunciata nella dichiarazione della Questura, la famiglia accogliente deve dare

comunicazione preventiva all'Associazione tramite fax o e-mail. Il minore ospitato non può andare fuori dai confini italiani durante il periodo di accoglienza, salvo autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

#### Art. 24

Per qualunque problema sanitario, la famiglia accogliente deve dare preventiva comunicazione all'associazione, così come in caso di ricovero. **Per qualunque intervento di carattere invasivo sul bambino (per esempio esami), persino nel caso di anestesia dal dentista, è necessaria l'autorizzazione da parte del tutore da ottenersi a cura dell'Associazione per il tramite delle competenti autorità straniera.** Gli accordi diretti da parte delle famiglie ospitanti non hanno alcun valore e devono vedere sempre il coinvolgimento degli adulti accompagnatori e dell'associazione. Le richieste e le segnalazioni vanno fatte a un'accompagnatrice e obbligatoriamente anche all'associazione.

#### Art. 25

Le iniziative a carattere sociale, ricreativo, culturale e gli incontri con gli accompagnatori fanno parte integrante del Progetto di Accoglienza e sono inserite in un apposito programma che è consegnato al momento dell'affidamento del minore, pertanto sono **di norma obbligatorie**. L'assenza va preventivamente segnalata con congruo anticipo garantendo comunque la propria presenza a iniziative successive.

#### Art. 26

Le famiglie accoglienti s'impegnano formalmente a conoscere, accettare, rispettare e fare propri integralmente le leggi e i regolamenti vigenti sia in Italia sia nei paesi di origine, in materia di ospitalità di minori, extracomunitari e non. S'impegnano inoltre a rispettare eventuali modificazioni.

#### Art. 27

Le famiglie accoglienti garantiscono di non versare in condizioni oggettive e soggettive che rendano anche solo sconsigliabile l'ospitalità dei minori.

#### Art. 28

Le famiglie accoglienti consentono l'elaborazione e la gestione dei propri dati personali, al fine delle necessità d'ufficio e del buon andamento della pratica relativa all'accoglienza.

#### Art. 29

Le famiglie accoglienti devono essere ben consapevoli che i minori ospitati non versano in stato di abbandono né nella nazione di origine né in Italia, poiché costantemente curati e tutelati dalle autorità del proprio paese e dalle relative rappresentanze diplomatiche.

#### Art. 30

Le famiglie accoglienti sono consapevoli che, il responsabile del progetto, nell'esclusivo interesse del minore, può decidere la revoca dell'affidamento e l'allontanamento del minore dalla famiglia accogliente anche prima della scadenza del soggiorno previsto.

#### Art. 31

Le famiglie accoglienti sono consapevoli che il rientro in patria del minore accolto, al termine del periodo di soggiorno previsto, è un obbligo tassativo non derogabile che sarà eseguito dall'associazione nel caso che, per qualunque motivo, non provvedesse la famiglia secondo le indicazioni dell'associazione stessa e alle quali non ci si può opporre.

#### Art. 31/BIS

Le famiglie accoglienti sono consapevoli che un rinvio del rientro del minore per motivi di salute è giustificabile solo ed esclusivamente per grave patologia certificata da struttura ospedaliera che dichiari sotto propria responsabilità che il rientro alla data prefissata possa costituire per il paziente un grave pericolo di vita. L'eventuale rinvio è comunque temporaneo sino a un miglioramento delle sue condizioni.

#### Art. 32

Le famiglie accoglienti devono segnalare all'Associazione e agli accompagnatori qualunque problematica sorgesse durante il soggiorno dei minori.

#### Art. 33

Al momento dell'affidamento temporaneo, la famiglia ospitante firma la scheda di presa responsabilità e riceve i documenti previsti all'Art. 13 del presente regolamento. L'affidamento avviene secondo le modalità previste all'Art. 12 del presente regolamento.

#### Art. 34

Gli adulti accompagnatori, il Presidente, il Segretario dell'Associazione sono a disposizione 24 ore su 24 delle famiglie ospitanti per qualsiasi necessità. Al fine di agevolarne la reperibilità ogni interprete o accompagnatore parlante la lingua italiana è dotata di telefono cellulare.

#### Art. 35

L'Associazione è esonerata da ogni responsabilità nel caso di anticipi o ritardi rispetto alle date stabilite dell'arrivo o della partenza dei minori accolti .

#### Art. 36

Così come riportato dall'Art. 14 del presente regolamento, i minori ospitati sono accompagnati da adulti accompagnatori con un rapporto numerico minori/accompagnatori stabilito dalle normative italiane e straniere che regolano tali progetti. La gestione e coordinamento di tali accompagnatori è svolta direttamente dall'Associazione. Gli accompagnatori svolgono un'importante funzione di supporto alle famiglie durante l'accoglienza.

#### Art. 37

In caso di ricovero del minore in accoglienza, gli accompagnatori garantiscono a turno un presidio presso la struttura ospedaliera.

Art. 38

In caso di visita medica ordinaria o in urgenza presso il pronto soccorso, gli accompagnatori sono a piena disposizione delle famiglie accoglienti per garantire un supporto linguistico e psicologico.

Art. 39

Gli accompagnatori partecipano attivamente alla realizzazione delle iniziative a carattere ricreativo e sociale previste durante l'accoglienza.

Art. 40

Ogni famiglia ospitante e ogni accompagnatore devono rispettare lo statuto, il presente regolamento e le decisioni dal direttivo dell'Associazione e del Presidente. Il presente regolamento e lo statuto sono consultabili al sito dell'associazione o in supporto cartaceo su richiesta.

Art. 41

Per qualsiasi altra norma o regola non citata sul presente regolamento fanno fede gli articoli dello statuto e i regolamenti supplementari decisi e approvati dal Consiglio direttivo nonché le norme legislative in corso.

Cremeno, 9 aprile 2010

Il presidente dell'Associazione MIR ONLUS